



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2008 (30.04)
(OR. en)**

8396/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0167 (CNS)**

ASIM 25

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni

1. Con lettera del 10 agosto 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni¹. Il suo scopo è di istituire la rete europea sulle migrazioni già lanciata come progetto pilota - e conferirle una base giuridica adeguata che ne descriva gli obiettivi, le funzioni e la struttura.

L'obiettivo specifico della rete sarà quello di soddisfare le esigenze di informazione sulla migrazione e sull'asilo delle istituzioni comunitarie, nonché delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell'ottica di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.

¹ Doc. 12481/07 ASIM 59.

2. La proposta è stata esaminata in varie riunioni dal Gruppo "Migrazione e espulsione" e dal Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo.
3. Nella riunione del 7 dicembre 2007 il Consiglio è pervenuto ad un orientamento generale in merito al testo della decisione in oggetto, quale figura nel doc. 15768/07 ASIM 90.
4. Il parere del Parlamento europeo, reso il 10 aprile 2008, è stato esaminato dai consiglieri GAI nella riunione del 15 aprile 2008.
5. Con lettera ricevuta il 3 dicembre 2007, il Regno Unito, in conformità con l'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato il suo desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione in oggetto.²
6. In conformità con gli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della decisione in oggetto e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
7. Le delegazioni hanno preso atto che la Danimarca, in conformità con gli articoli 1 e 2 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della decisione in oggetto e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Le delegazioni hanno convenuto di inserire nel testo della decisione del Consiglio un considerando relativo alla posizione particolare della Danimarca ai sensi del relativo protocollo allegato al trattato di Amsterdam.

² Doc. 16045/07 ASIM 101.

8. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto e suggerire al Consiglio:

- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la decisione quale riportata nel documento 8393/08 ASIM 24 (testo messo a punto dal Gruppo dei giuristi-linguisti);
- di decidere la pubblicazione della summenzionata decisione nella Gazzetta ufficiale, serie L, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.
